



MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE



CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
EVARISTO FELICE DALL'ABACO

REGOLAMENTO DEL CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN CANTO (CODI/23)

INDICE

- Art. 1 Generalità**
- Art. 2 Insegnamenti dei corsi di studio e loro articolazione**
- Art. 3 Obiettivi formativi ed eventuali propedeuticità**
- Art. 4 Crediti**
- Art. 5 Piano di studi**
- Art. 6 Esame e requisiti per l'ammissione**
- Art. 7 Verifiche di profitto**
- Art. 8 Prova finale**
- Art. 9 Obblighi di frequenza e deroghe**
- Art. 10 Studenti a tempo parziale**
- Art. 11 Fonti normative**

Art.1 (Generalità)

1. Il presente regolamento, proposto dalle Strutture Didattiche competenti, approvato dal Consiglio Accademico in data 16.10.2014, è redatto in conformità all'articolo 17 del Regolamento didattico del Conservatorio di Verona approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 14.12.2010.

Art. 2 (Insegnamenti dei corsi di studi e loro articolazione)

1. Gli insegnamenti obbligatori previsti nel corso di diploma accademico di secondo livello in Canto sono indicati nel piano di studi che costituisce l'allegato A del presente regolamento.
2. Ulteriori attività formative, a disposizione dello studente per integrare a scelta il proprio piano di studi, sono stabilite annualmente dal Consiglio accademico di norma entro il mese di ottobre.
3. Le eventuali articolazioni in moduli degli insegnamenti previsti sono valutate annualmente dalle strutture didattiche competenti prima dell'inizio delle lezioni.

Art. 3 (Obiettivi formativi ed eventuali propedeuticità)

1. Gli obiettivi formativi specifici del corso di diploma accademico in oggetto sono indicati sul sito del Conservatorio di Verona.

2. Lo studente può essere ammesso a frequentare le annualità successive alla prima, anche nel caso non abbia sostenuto con esito positivo l'esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti, purché abbia raggiunto o superato nel primo insegnamento la quota oraria stabilita come minimo di frequenza.

Per poter accedere alla verifica del profitto delle annualità successive alla prima sarà tuttavia necessario che egli abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle annualità precedenti della stessa materia.

3. Gli obiettivi formativi specifici e le propedeuticità di ogni insegnamento previsto dal piano di studio di Canto e di ulteriori attività formative saranno disponibili sul sito del Conservatorio di Verona.

Art. 4 (Crediti)

1. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello in oggetto lo studente deve acquisire complessivamente almeno 120 crediti.

2. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:

- a) il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico (attività di base, caratterizzanti, integrative e a libera scelta dello studente tra quelle annualmente proposte dall'Istituto);
- b) attività di studio svolte in Italia o all'estero in istituzioni di pari livello al Conservatorio di Verona, previa convenzione tra il Conservatorio di Verona e l'istituzione erogante l'attività formativa
- c) partecipazione ad attività formative a scelta dello studente;
- d) partecipazione a masterclass, stage formativi, attività di produzione artistica, conseguimento di premi in concorsi musicali, attività di ricerca e di tirocinio professionali interne ed esterne al Conservatorio;
- e) l'ammontare massimo complessivo dei crediti riconoscibili per i commi c) e d) è indicato nel piano di studi;
- f) il superamento della prova finale.

Art. 5 (Piano di studi)

La presentazione del piano di studio annuale, comprensivo delle attività elettive scelte dallo studente, deve essere effettuata presso la segreteria del Conservatorio entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Accademico.

Art. 6 (Esame e requisiti per l'ammissione)

1. Il programma della prova dell'esame di ammissione per accedere al corso di diploma in oggetto è consultabile sul sito del Conservatorio.

2. Contestualmente all'esame di ammissione gli studenti stranieri dovranno sostenere un

accertamento sulla conoscenza della lingua italiana.

3. La valutazione dell'esame di ammissione è espressa con voto in trentesimi e con una delle seguenti indicazioni: "idoneo", "idoneo con debiti formativi", "non idoneo". Per i candidati riconosciuti "idonei con debiti formativi" verranno indicati gli specifici obblighi formativi aggiuntivi e stabilite le modalità e i tempi entro i quali deve essere assolto ciascun debito formativo attribuito allo studente. Il mancato rispetto dei tempi stabiliti costituisce impedimento al proseguimento della carriera.

4. L'accertamento di eventuali debiti formativi dello studente in materie diverse rispetto alla disciplina caratterizzante principale sarà effettuato da apposite commissioni in momenti successivi rispetto all'esame di ammissione, nei casi in cui lo studente non sia in possesso del corrispondente diploma accademico di I livello o corrispondente diploma del previgente ordinamento o di altri titoli corrispondenti riconoscibili sulla base delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali. Le commissioni saranno formate da docenti titolari della materia oggetto di accertamento o affini ad essa.

5. Lo studente è tenuto ad assolvere tali debiti formativi: il mancato assolvimento dei debiti formativi attribuitigli costituisce per lo studente impedimento all'accesso alla prova finale del corso di diploma in oggetto.

Art. 7 (Verifiche di profitto)

1. Le modalità e i contenuti delle prove di esame e delle verifiche di profitto di tutti gli insegnamenti compresi nel corso di diploma in oggetto sono consultabili sul sito del Conservatorio di Verona.

Art. 8 (Prova finale)

1. La prova finale per il conseguimento del diploma accademico di II livello del corso in oggetto si svolgerà con il programma e nei modi indicati nell'allegato B.

Art. 9 (Obblighi di frequenze e deroghe)

1. Per accedere all'esame di profitto o altre forme di verifica e conseguire i relativi crediti formativi, è obbligo per lo studente la frequenza di almeno l'80% del numero delle ore di lezione o di attività previste. La frequenza delle lezioni e delle attività è certificata dalla firma di presenza, indicante l'ora di arrivo e di partenza, che lo studente è tenuto obbligatoriamente ad apporre nell'apposito registro delle presenze del docente contestualmente alla fruizione della lezione.

2. La possibilità di eventuali deroghe agli obblighi di frequenza per alcune materie, ad esclusione della disciplina caratterizzante principale e delle discipline di musica d'insieme, possono essere concesse solo a fronte di adeguata certificazione attestante il possesso delle relative competenze previo parere discrezionale di merito della struttura didattica competente.

3. Nel caso in cui i docenti approvino deroghe agli obblighi di frequenza prevista, gli stessi docenti stabiliscono gli obblighi sostitutivi da soddisfare attraverso i seguenti strumenti:

- a) frequenza, anche in quota parte, dello stesso corso di insegnamento attivato dal Conservatorio in replica a quello non completato dallo studente;
- b) frequenza, anche in quota parte, nello stesso corso attivato in altro Conservatorio convenzionato;
- c) frequenza, anche in quota parte, in un diverso corso attivato dal Conservatorio, ma avente contenuti disciplinari compatibili;
- d) attribuzione da parte del docente di lavoro aggiuntivo che lo studente dovrà produrre attraverso l'autoapprendimento di una specifica bibliografia fornita dal docente stesso;
- e) recupero di lezioni erogate tramite l'on-line laddove il servizio è attivato.

4. Il docente commisura in crediti queste specifiche attività aggiuntive e verifica, ai fini dell'accesso all'esame di profitto, il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Art. 10

(Studenti a tempo parziale)

Gli studenti che avranno ottenuto la qualifica di studente impegnato a tempo parziale potranno programmare la distribuzione della frequenza delle lezioni annuali in due anni accademici anziché uno, purché conseguano da un minimo di 12 fino a massimo di 42 crediti annui.

La qualifica di studente a tempo parziale è descritta nel Manifesto degli studi in osservanza della normativa vigente.

Art. 11

(Fonti normative)

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda al Regolamento Didattico del Conservatorio di Verona, al Manifesto degli studi del Conservatorio di Verona, e alle leggi vigenti.

Allegati:

Piano di studi (allegato A: reperibile sulla pagina del corso presente nel sito del Conservatorio)

Programma della prova finale (allegato B: reperibile sulla pagina del corso presente nel sito del Conservatorio)